

Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e
consulenti economico-aziendali associati

Studio Duodo & Pivato
Via S. Parisio, 20 – 31100 Treviso
T. +39 0422.411361

CF/PIVA 03769090261
duodopivato@duodopivato.it
studioduodoassociati@legalmail.it
www.duodopivato.it

Dott. Filippo Duodo Fondatore

Gianluca Pivato Dottore Commercialista – **Andrea Duodo** Dottore Commercialista
Ivana Casonato Ragioniera – **Elisa Borsato** Dottore Commercialista – **Debora Gheno** Dottore Commercialista – **Alberto Dal Vecchio** Dottore Commercialista

Lorenzo Condotta Dottore
Simone Rozič Dottore

Treviso, 5 ottobre 2026

1

AI SIGNORI CLIENTI

L O R O S E D I

CIRCOLARE 12/2026 (composta di n. 22 pagine)		
1	Risoluzione della transazione fiscale e responsabilità per debiti tributari nella cessione di azienda	2
2	Conferimento del TFR - Istituzione del modulo TFR3	2
3	Credito d'imposta per l'acquisto di carburante a favore delle imprese agricole	3
4	Documento unico di regolarità contributiva (DURF) - Rispetto del parametro del 10% dei versamenti	4
5	Rottamazione- <i>quinquies</i> - Ulteriori dilazioni - Esclusione	5
6	Fermo dei beni mobili registrati - Notifica del preavviso di fermo - Ulteriori atti	5
7	Operazioni permutative e dazioni in pagamento - Base imponibile IVA - Criterio del costo	6
8	<i>Reverse charge</i> - Subappalti in edilizia - Restauro di edifici storici - Tabella ATECO 2025	6
9	Messa a disposizione dello spazio per il server - Servizi relativi a beni immobili - Territorialità ai fini IVA	7
10	Rientri	7
11	D.L. 162/2026	9
OTTOBRE 2026: PRINCIPALI ADEMPIMENTI		14



www.acbgroup.com

ACB Members: Avellino - Bari - Benevento - Bergamo - Bologna - Bolzano - Brescia - Cagliari - Catania - Como - Cremona - Desio (MB) - Firenze - Forlì - Genova - Jesi (AN) - Milano - Modena - Napoli - Novara - Padova - Palermo - Parma - Perugia - Piacenza - Pistoia - Pordenone - Prato - Roma - Saronno (VA) - Torino - Trento - Treviso - Udine - Varese - Venezia - Verona - Vicenza - Shanghai

1	RISOLUZIONE DELLA TRANSAZIONE FISCALE E RESPONSABILITÀ PER DEBITI TRIBUTARI NELLA CESSIONE DI AZIENDA
	L'Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica 1.9.2026 n. 9, ha stabilito come l'esonero dalla responsabilità solidale tributaria del cessionario d'azienda permane quando, dopo il trasferimento dell'azienda, venga meno la transazione fiscale nell'accordo di ristrutturazione dei debiti.
1.1	RESPONSABILITÀ SOLIDALE PER I DEBITI AZIENDALI La questione nasce dall'interpretazione dell'art. 14 del DLgs. 472/97, che disciplina la responsabilità solidale del cessionario d'azienda per debiti tributari del cedente. Il co. 5-bis dell'art. 14 esclude la responsabilità quando la cessione avviene nell'ambito di procedure o strumenti di regolazione della crisi, tra i quali rientrano gli accordi di ristrutturazione.
1.2	EFFETTI DELLA RISOLUZIONE DELLA TRANSAZIONE FISCALE Nel caso esaminato dall'Agenzia delle Entrate, dopo la cessione dell'azienda, la transazione fiscale era stata risolta per inadempimento. Pertanto, era dubbio se tale evento potesse travolgere retroattivamente il beneficio accordato al cessionario, facendolo tornare responsabile per i debiti tributari del cedente. Viene precisato che l'esonero dalla responsabilità solidale opera in modo definitivo e non viene meno per effetto della successiva risoluzione della transazione fiscale. L'inadempimento del debitore produce effetti nei rapporti tra le parti della transazione, ossia tra contribuente e Amministrazione finanziaria, ma non può incidere sulla posizione del cessionario che è rimasto estraneo a quel rapporto contrattuale. In sostanza, l'Agenzia delle Entrate conclude che il cessionario non può essere penalizzato da un successivo inadempimento imputabile esclusivamente al cedente.
1.3	ECCEZIONI ALL'ESONERO DI RESPONSABILITÀ SOLIDALE In ogni caso, resta esclusa ogni limitazione di responsabilità quando la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari.
2	CONFERIMENTO DEL TFR - ISTITUZIONE DEL MODULO TFR3
	Con il DM 4.9.2026, il Ministero del Lavoro ha reso disponibile il nuovo modulo denominato "TFR3", istituito al fine di dare attuazione alle novità in materia di previdenza complementare introdotte dall'art. 1 co. 204 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), con particolare riferimento alle nuove modalità di conferimento tacito o automatico del TFR da parte dei lavoratori assunti dall'1.7.2026.
2.1	NUOVE REGOLE PER IL CONFERIMENTO DEL TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE Dall'1.7.2026, i lavoratori del settore privato alla prima assunzione, con esclusione dei lavoratori domestici, sono iscritti d'ufficio mediante "silenzio-assenso" alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, con conferimento dell'intero TFR maturando e dei contributi previsti a carico del datore di lavoro e del lavoratore. In ogni caso, entro 60 giorni dall'assunzione il lavoratore può: • rinunciare all'adesione; • optare per altra forma di previdenza complementare; • mantenere il TFR in azienda, con possibilità di successiva revoca. Dal medesimo termine dell'1.7.2026, anche per i lavoratori non al primo impiego, il datore di lavoro è tenuto a fornire un'informativa sugli accordi collettivi in materia di previdenza complementare e a verificare le scelte pregresse del lavoratore, acquisendo apposita dichiarazione, con applicazione del silenzio-assenso in assenza di opzioni espresse e facoltà di rinuncia entro 60 giorni.

2.2	STRUTTURA DEL MODELLO Il modulo TFR3 prevede l'attestazione del lavoratore di aver ricevuto da parte del datore di lavoro: • informazioni sugli accordi collettivi applicabili in materia di previdenza complementare; • l'indicazione della forma pensionistica destinataria dell'adesione automatica; • informazioni sul meccanismo di adesione automatica; • l'indicazione delle facoltà esercitabili entro 60 giorni; • informazioni sulle diverse opzioni di destinazione del TFR e relative tempistiche. Inoltre, il modulo richiede l'apposita dichiarazione del lavoratore con cui si attesta di essere di prima assunzione o non di prima assunzione. I lavoratori interessati possono scegliere se: • conferire il TFR alla forma pensionistica prevista dall'adesione automatica; • non conferire il contributo alla forma pensionistica di destinazione dell'adesione automatica; • conferire il TFR in modo esplicito a una specifica forma pensionistica complementare; • non conferire il TFR a una forma pensionistica complementare (per i lavoratori di prima assunzione).
2.3	ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO Una volta terminata la compilazione, il datore di lavoro dovrà conservare la dichiarazione resa dal lavoratore e ne rilascerà copia al medesimo. In caso di adesione automatica, il datore di lavoro ne darà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizierà a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni dall'assunzione. Tali versamenti comprenderanno quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l'adesione decorrerà da tale data.
3	CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE A FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE
3.1	Il Ministero dell'Agricoltura (MASAF) con le FAQ 11.9.2026 ha fornito alcuni chiarimenti con riferimento al credito di imposta per l'acquisto di carburante ad uso agricolo effettuato nel periodo marzo-maggio 2026 (art. 8-ter del DL 38/2026 e DM 27.7.2026. n. 365846). AMBITO APPLICATIVO Viene innanzitutto chiarito che, per effetto del rimando dell'art. 3 co. 1 del DM 27.7.2026 genericamente alle imprese agricole, non ne sono escluse le aziende florovivaistiche nonché quelle svolgenti attività selvocolturale, a condizione che posseggano tutti i requisiti previsti dal decreto. Per quanto riguarda, invece, le attività ammesse, viene chiarito che fermi restando gli altri requisiti previsti dal DM 27.7.2026, sono ammesse le spese per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole, consistenti, in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o un'attività per il conseguimento della produzione agricola. Le altre tipologie di attività non sono ammesse.

3.2	PRESENTAZIONE DOMANDA Vengono chiarite le modalità di presentazione della domanda nel caso di morte del titolare di ditta individuale che ha sostenuto le spese nel periodo agevolato differenziando tra: • costituzione di comunione ereditaria o successione ereditaria già intervenuta, nel qual caso la domanda potrà essere presentata dall'erede poiché vi è prosecuzione senza soluzione di continuità in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al <i>de cuius</i>; • successione non ancora perfezionata, nel qual caso, invece, la domanda dovrà essere presentata a nome del <i>de cuius</i>, firmata dall'erede, con comunicazione, anche in questo caso entro il 10.10.2026, di circostanza eccezionale per decesso del beneficiario. Inoltre, in caso di cessione d'azienda, nel periodo agevolato, con atto tra vivi con continuità aziendale, bisogna presentare due domande: una relativa alle fatture intestate al cedente e una per le fatture intestate al cessionario. Per le fatture intestate al cedente, la domanda può essere presentata dal cessionario, con indicazione della titolarità del cedente e allegando le fatture ad esso intestate. La medesima procedura deve essere seguita nell'ipotesi di conferimenti e fusioni di azienda intercorsi nel periodo agevolato.
3.3	SPESE AMMESSE Per quanto riguarda le spese ammesse, sono agevolabili gli acquisti di carburante, fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti richiesti, effettuati presso un operatore di confine non italiano in quanto la norma non pone preclusione sull'origine dei carburanti. Parimenti ammesse al contributo sono le spese sostenute per il gasolio impiegato: • per mezzi omologati e coibentati, adibiti alla raccolta del latte da parte dei soci conferenti di cooperative zootecniche; • per il funzionamento di macchinari di imbottigliamento presso cooperative vitivinicole; • per il trasporto dei propri prodotti agricoli coltivati dall'azienda al punto vendita. Infine, è chiarito che per gli acquisti di carburante per mezzi utilizzati sia nell'attività agricola primaria di produzione di propri prodotti sia, in misura non prevalente, nell'attività sempre collegata alla produzione primaria di prodotti agricoli per conto di terzi agricoltori, è ammesso al credito solo il gasolio utilizzato per la propria attività principale e non quello per il contoterzismo.
4	DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURF) - RISPETTO DEL PARAMETRO DEL 10% DEI VERSAMENTI
	Con la risposta a interpello 16.9.2026 n. 174, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione al calcolo della soglia del 10% dei ricavi/compensi dichiarati ai fini del DURF.
4.2	SOGLIA DELL'AMMONTARE DEI RICAVI O COMPENSI Le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici devono osservare una disciplina speciale per le ritenute e i contributi dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto (art. 17-bis del DLgs. 241/97). Tale disciplina non trova applicazione qualora dette imprese comunichino al committente, allegando la certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate ("DURF"), la sussistenza cumulativa dei seguenti requisiti: • essere in attività da almeno 3 anni; • essere in regola con gli obblighi dichiarativi; • avere eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto

	fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti da tali dichiarazioni; - non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della Riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000,00 euro, per i quali sono ancora dovuti pagamenti o non vi sono provvedimenti di sospensione o piani di rateazione per i quali non è intervenuta la decadenza (art. 17-<i>bis</i> co. 5 del DLgs. 241/97). L'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 174/2026 ha affermato che, ai fini del calcolo della soglia del 10% dell'ammontare dei ricavi e dei compensi, tra i versamenti delle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici debbano essere inclusi anche: - le ritenute d'acconto su interessi attivi bancari, poiché il prelievo è economicamente imputabile al contribuente; - i crediti per imposte pagate all'estero fino a concorrenza del credito riconosciuto ex art. 165 del TUIR.
5	ROTTAMAZIONE-QUINQUIES - ULTERIORI DILAZIONI - ESCLUSIONE
	L'Agenzia delle Entrate, in una risposta resa in occasione della videoconferenza 24.9.2026, ha fornito indicazioni con riferimento alla rottamazione-<i>quinquies</i> di cui all'art. 1 co. 82 e ss. della L. 199/2025. La domanda, che poteva essere presentata entro il 30.4.2026, consentiva al debitore di decidere quali carichi definire.
5.1	PAGAMENTO DI ALCUNE CARTELLE/AVVISI
	Mediante il servizio online "Conti tu", è possibile procedere al pagamento solamente di alcune cartelle di pagamento/avvisi di addebito contenuti in una singola comunicazione di liquidazione. Il servizio consente di generare un nuovo piano di ammortamento e di ricevere una nuova liquidazione delle somme (FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione 7.7.2026). Nel corso della videoconferenza è stato chiarito che i carichi "fuoriusciti" dalla rottamazione non possono più essere dilazionati ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73.
6	FERMO DEI BENI MOBILI REGISTRATI - NOTIFICA DEL PREAVVISO DI FERMO - ULTERIORI ATTI
	Con una risposta fornita in occasione della videoconferenza 24.9.2026, l'Agenzia delle Entrate ha dichiarato che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non è tenuta alla notifica dell'iscrizione del fermo nel PRA.
6.1	PREAVVISO DI FERMO
	Una volta decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o 90 giorni dalla notifica dell'accertamento esecutivo, nei confronti del debitore o del coobbligato può essere disposto il fermo dei beni mobili registrati (artt. 50 e 86 del DPR 602/73). L'iscrizione del fermo nei pubblici registri è preceduta da una comunicazione preventiva, che preannuncia il fermo vero e proprio se, nel termine di 30 giorni, il debitore non provvede al pagamento delle somme dovute. Il preavviso di fermo è atto autonomamente impugnabile, sebbene non sia compreso nell'elenco di cui all'art. 19 del DLgs. 546/92.
6.2	ISCRIZIONE DELLA MISURA NEI PUBBLICI REGISTRI
	Secondo l'Agenzia, il preavviso di fermo è l'ultimo atto necessariamente da comunicare al contribuente: la successiva iscrizione del fermo nei pubblici registri non deve essere notificata. Si conferma, in questo modo, la tesi espressa in occasione della risposta a interrogazione parlamentare 23.1.2019 n. 5-01178, in cui era stato affermato che la notifica del fermo sarebbe ultronea rispetto al preavviso e necessiterebbe, comunque, di un intervento normativo.

7	OPERAZIONI PERMUTATIVE E DAZIONI IN PAGAMENTO - BASE IMPONIBILE IVA - CRITERIO DEL COSTO
	Nelle risposte dell'Agenzia delle Entrate rese durante la videoconferenza 24.9.2026 sono stati forniti chiarimenti in merito, fra l'altro, alla determinazione della base imponibile IVA per le operazioni permutative e le dazioni in pagamento, con particolare riguardo al criterio del costo, ossia alla soglia minima al di sotto della quale le parti non possono scendere nello stabilire il valore monetario dei beni e dei servizi permutati. A tale proposito, l'Agenzia delle Entrate ha richiamato la relazione illustrativa alla legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) e il documento della Commissione europea 16.4.2025 n. 1107, nei quali è stato precisato, rispettivamente, che: • occorre considerare <i>“tutti gli elementi di costo e gli oneri direttamente o indirettamente riferibili al bene o al servizio oggetto di permuta, incluse, ad esempio, le spese accessorie relative alla cessione del bene (come le spese di spedizione) e il tempo impiegato dal prestatore per la realizzazione del servizio”</i>; • nella nozione di costo rientrano sia <i>“i costi di produzione e fabbricazione diretti sia i costi indiretti quali i costi di finanziamento, indipendentemente dal fatto che tali costi siano stati gravati o meno dall'IVA a monte”</i>.
8	REVERSE CHARGE - SUBAPPALTI IN EDILIZIA - RESTAURO DI EDIFICI STORICI - TABELLA ATECO 2025
	In una delle risposte fornite nel corso della videoconferenza 24.9.2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti relativi all'applicazione del meccanismo del <i>reverse charge</i> per le prestazioni rese da subappaltatori in edilizia, a seguito dell'introduzione della tabella ATECO 2025 (applicabile dall'1.4.2025).
8.1	RILEVANZA DEI SERVIZI RESI DA SUBAPPALTATORI IN EDILIZIA Ai sensi dell'art. 17 co. 6 lett. a) del DPR 633/72, l'IVA si applica con il meccanismo del <i>reverse charge</i> alle prestazioni (diverse da quelle individuate dalla successiva lett. a-ter) <i>“rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore”</i>. La prassi consolidata dell'Agenzia delle Entrate (ad esempio circ. 37/2006), nel corso degli anni, ha affermato che le prestazioni in parola sono individuate, dal punto di vista oggettivo, sulla base delle attività contenute nei codici ATECO 2007 della sezione F, riferiti alle attività di “Costruzioni”.
8.2	AGGIORNAMENTO DELLA TABELLA ATECO Nel corso della videoconferenza 24.9.2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini dell'applicazione del meccanismo del <i>reverse charge</i> per le prestazioni rese da subappaltatori nel settore dell'edilizia, è necessario che dette prestazioni siano ricondotte nell'ambito della sezione F della tabella ATECO, anche a seguito dell'aggiornamento di tale classificazione (da ATECO 2007 ad ATECO 2025, con effetti dall'1.4.2025). Il caso esaminato dall'Agenzia concerne le prestazioni riferite al restauro di edifici storici. Tale attività era contenuta, nel codice 41.20.00 (“Costruzione di edifici residenziali e non residenziali”) della Tabella ATECO 2007, nella sezione F. L'attività è stata ricollocata nella sezione S (“Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento”) della tabella ATECO 2025. Secondo i chiarimenti dell'Agenzia, pertanto, le relative prestazioni sono soggette a IVA con le regole ordinarie (e non mediante il meccanismo del <i>reverse charge</i>), non essendo più riconducibili alla sezione F della Tabella ATECO oggi vigente.

9	MESSA A DISPOSIZIONE DELLO SPAZIO PER IL SERVER - SERVIZI RELATIVI A BENI IMMOBILI - TERRITORIALITÀ AI FINI IVA
	Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 17.9.2026 n. 175, è stato esaminato il trattamento IVA del servizio di messa a disposizione di uno spazio presso un data center, al fine di accogliere dei server. Secondo il documento di prassi, la prestazione eseguita si configura come un servizio relativo a un bene immobile ed essendo l'immobile ubicato nel territorio dello Stato, il servizio assume rilevanza territoriale ai fini IVA in Italia, a norma dell'art. 7-<i>quater</i> del DPR 633/72.
9.1	TERRITORIALITÀ IVA DEI SERVIZI RELATIVI A IMMOBILI Le prestazioni di servizi qualificabili come "generiche" non assumono rilevanza ai fini IVA in Italia ai sensi dell'art. 7-<i>ter</i> del DPR 633/72. Le prestazioni di servizi che, invece, sono qualificabili come prestazioni relative a un bene immobile, assumono rilievo ai fini IVA in Italia per effetto dell'art. 7-<i>quater</i> lett. a) del DPR 633/72. Quest'ultima disposizione stabilisce, infatti, che si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, quando il bene è situato in Italia. Per individuare queste ultime prestazioni, rileva l'art. 31-<i>bis</i> par. 1 del regolamento UE 282/2011, il quale stabilisce che i servizi relativi ai beni immobili sono tali quando sussiste un "<i>nesso sufficientemente diretto</i>" con tali beni. Tale nesso si considera soddisfatto per i servizi derivati da un bene immobile, se il bene è un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale e indispensabile per la prestazione.
9.2	MESSA A DISPOSIZIONE DELLO SPAZIO PER IL SERVER E SERVIZI ULTERIORI Nel caso di specie, una società italiana mette a disposizione lo spazio per la collocazione di un server, unitamente ad altri servizi ulteriori (es. raffreddamento, prevenzione antincendio, vigilanza), nei confronti di un soggetto non residente nel territorio dello Stato. Per le prestazioni complesse che comprendono servizi immobiliari unitamente alla fornitura di ulteriori beni e/o servizi, le note esplicative della Commissione europea hanno precisato che "<i>occorre verificare se l'elemento predominante della prestazione sia il servizio relativo al bene immobile e se tale servizio presenti un nesso sufficientemente diretto con quel bene immobile</i>". Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate conclude ritenendo che la prestazione complessa in parola risulti effettuata in Italia, in qualità di prestazione relativa a un bene immobile. Sulla base di quanto descritto nei fatti dell'istanza d'interpello, il servizio presenta infatti un "<i>nesso sufficientemente diretto</i>" con un bene immobile, come richiesto dal citato art. 31-<i>bis</i> del regolamento UE 282/2011.
9.3	ALiquota IVA ORDINARIA Secondo quanto chiarito dall'Agenzia, alla prestazione descritta, territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia, si applica l'aliquota ordinaria. È, difatti, da escludersi la riconducibilità all'ambito del regime di esenzione IVA, non essendo integrata la nozione di locazione di un bene immobile ai sensi dell'art. 10 co. 1 n. 8 del DPR 633/72. Peraltro, nel caso di specie, la prestazione risulta accompagnata da ulteriori servizi funzionali all'utilizzo dello spazio ove collocare i server.
10	RENTRI
	Al fine di adottare le adeguate politiche ambientali, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il supporto tecnico operativo dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ha istituito il RENTRI, ossia il sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti, previsto dall'art. 188-<i>bis</i> del DLgs. 152/2006, per poter acquisire e monitorare i dati ambientali.

	Nella sostanza, il RENTRI ha introdotto un modello di gestione digitale per l'assolvimento degli adempimenti già previsti dal DLgs. 152/2006 quali l'emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico, consentendo attraverso la messa a sistema delle informazioni contenute in questi documenti, un costante monitoraggio dei flussi dei rifiuti e di materia, basato sulla verifica di ogni codice EER e di ciascun punto di generazione del rifiuto.
10.1	FINALITA' DEI RENTRI Le principali finalità del RENTRI consistono: • nel mettere a disposizione della P.A. un flusso costante di dati e informazioni sulla movimentazione dei rifiuti, a supporto delle politiche ambientali e della pianificazione regionale; • sostenere le autorità di controllo nella prevenzione e nel contrasto della gestione illecita dei rifiuti, facilitando le modalità di verifica basate su documenti digitali; • assolvere con rapidità e facilità agli adempimenti previsti per le imprese, con lo snellimento delle procedure, anche attraverso l'utilizzo di strumenti di supporto alla transizione digitale messi a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica; • ridurre i tempi per la trasmissione dei dati necessari per la rendicontazione e il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi europei di recupero e riciclo; • gestire in modalità digitale milioni di documenti cartacei.
10.2	FIR CARTACEO FINO AL 15.9.2026 In materia di tracciabilità dei rifiuti, l'art. 13 co. 5-<i>bis</i> del DL 31.12.2025 n. 200 (c.d. decreto "Mille-proroghe") ha differito al 15.9.2026 il termine entro il quale il formulario di identificazione dei rifiuti può essere emesso in formato cartaceo. Il differimento riguarda i piccoli produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati a iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) dal 15.12.2025 (in base al disposto dell'art. 13 co. 1 lett. c) del DM 59/2023) che, fino al 15.9.2026, possono emettere il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) in formato cartaceo, in alternativa al formulario digitale (xFIR). Pertanto, fino al 15.9.2026: • il FIR può essere emesso in formato cartaceo, in alternativa al formato digitale; • non si rendono applicabili le sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari di identificazione rifiuti. Giova ricordare che il formato con cui è emesso il FIR da parte del produttore/detentore determina la modalità di gestione da parte di tutta la filiera. Ciò significa che: • se il produttore/detentore emette il FIR in formato digitale, tutta la filiera (trasportatori, destinatari) deve gestire il FIR in formato digitale; • se il produttore/detentore emette il FIR in formato cartaceo, tutta la filiera (trasportatori, destinatari) deve gestire il FIR nello stesso formato cartaceo.

10.3	FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI (FIR) DIGITALE – OBBLIGATORIETA' DAL 16.9.2026 In seguito alla proroga prevista dal citato art. 13 co. 5-<i>bis</i> del DL 31.12.2025 n. 200, tutti i soggetti tenuti a iscriversi al RENTRI devono trasmettere il formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale (FIR digitale o xFIR), di cui all'art. 7 del DM 4.4.2023 n. 59, a decorrere dal 16.9.2026. Il FIR digitale è vidimato digitalmente tramite l'assegnazione di un codice univoco reso disponibile da un'apposita applicazione del RENTRI ("RENTRI FIR Digitale"). Detta applicazione è stata oggetto di aggiornamenti da parte del RENTRI che, a decorrere dal 5.8.2026, è supportata esclusivamente sui dispositivi mobili dotati di sistema operativo Android versione 10 o successiva e iOS versione 16 o successiva.
10.4	MANCATA O INCOMPLETA TRASMISSIONE AL RIENTRI DEI DATI CONTENUTI NEI FIR – SANZIONI APPLICABILI A decorrere dal 16.9.2026, si rendono applicabili le sanzioni previste per la mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei FIR (art. 258 co. 10-<i>bis</i> del DLgs. 152/2006 "Codice dell'ambiente"). In particolare: • salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, per la mancata o irregolare iscrizione al RENTRI è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 2.000,00 euro, per i rifiuti non pericolosi, e da 1.000,00 a 3.000,00 euro per i rifiuti pericolosi; • per la mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità prescritte, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 2.000,00 euro per i rifiuti non pericolosi e da 1.000,00 a 3.000,00 euro per i rifiuti pericolosi.
11	D.L. 162/2026
	Il DL 17.9.2026 n. 162, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 17.9.2026 n. 216, ha introdotto alcune novità in materia fiscale, tra cui l'esenzione, per il 2027, dal pagamento dell'imposta di bollo per autovetture fino a 80 KW, motocicli e ciclomotori. Di seguito si analizzano le novità contenute nel DL 17.9.2026 n. 162..
11.1	CREDITO D'IMPOSTA PER IL CARBURANTE DEL SETTORE AUTOTRASPORTO – ESENSIONE AL MESE DI OTTOBRE 2026 L'art. 1 co. 4 del DL 162/2026 ha esteso al mese di ottobre 2026 l'ambito applicativo del credito d'imposta per il carburante del settore autotrasporto ex art. 3 del DL 33/2026. A tal fine, le risorse stanziare sono incrementate di 21,2 milioni per l'anno 2026.
11.2	BOLLO AUTO – ESENSIONE NEL 2027 PER AUTOVETTURE FINO A 80 KW, MOTOCICLI E CICLOMOTORI Per l'anno 2027, l'art. 2 del DL 162/2026 ha introdotto, a favore delle persone fisiche, l'esenzione dalla tassa automobilistica (o bollo auto) relativa a un solo veicolo regolarmente assicurato (riconducibile a determinate tipologie).
11.3	SOGGETTI PASSIVI E DETERMINAZIONE DEL BOLLO AUTO A titolo di premessa, si richiamano i soggetti passivi e le modalità di determinazione del bollo auto. La tassa automobilistica è un tributo di competenza delle Regioni (e delle Province autonome di Trento e Bolzano).

Al pagamento del bollo auto sono tenuti coloro che, rispetto al veicolo interessato (motoveicolo o autoveicolo), risultano essere dal Pubblico registro automobilistico (PRA):

- proprietari;
- usufruttuari;
- acquirenti con patto di riservato dominio;
- utilizzatori a titolo di locazione finanziaria (*leasing*);
- utilizzatori a titolo di locazione a lungo termine senza conducente.

Determinazione della tassa automobilistica

La tassa automobilistica viene determinata in base alla tipologia, alla potenza e alla classe ambientale del veicolo.

Per l'individuazione delle tariffe del bollo relativo:

- alle autovetture e agli autoveicoli per il trasporto promiscuo, nonché agli autobus e agli autoveicoli speciali, va fatto riferimento alla tabella di cui all'art. 1 co. 2 del DM 27.12.97 (come sostituita dalla Tabella 2, Allegata alla L. 296/2006);
- ai motocicli, va fatto riferimento alla Tabella 1, Allegata al DL 262/2006.

Le Regioni possono:

- aumentare le tariffe standard (nel limite del 10%);
- prevedere riduzioni o esenzioni.

Nel sito dell'ACI (Automobile Club d'Italia) è presente un servizio per calcolare il bollo auto ed il super bollo (addizionale erariale alla tassa automobilistica) nel periodo in cui questi sono dovuti.

Esenzioni dalla tassa automobilistica

L'esenzione introdotta dall'art. 2 del DL 162/2006 si aggiunge a quelle già previste dalla disciplina statale o regionale.

Sono esenti dalla tassa automobilistica, tra l'altro:

- i veicoli e i motoveicoli (esclusi quelli adibiti ad uso professionale) a decorrere dall'anno in cui si compie il 30° anno dalla loro costruzione, che si presume – salvo prova contraria – coincidere con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato (per questi veicoli si paga solo una tassa forfetaria in misura fissa, se messi in circolazione su strade pubbliche);
- gli autoveicoli con motore elettrico (l'esenzione dura 5 anni a decorrere dalla data del collaudo, salvo diversa disposizione regionale);
- i motoveicoli e gli autoveicoli, dotati di determinati requisiti, a servizio di persone con disabilità.

Addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. "super bollo")

Per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose dotati di maggiore potenza è dovuta, oltre al bollo auto, anche l'addizionale erariale della tassa automobilistica (c.d. "super bollo"), pari a 20,00 euro per ogni KW di potenza del veicolo superiore a 185 KW.

Tassa di circolazione per i ciclomotori e i quadricicli

Per i ciclomotori e i quadricicli leggeri (c.d. "minicar"):

- non è dovuta la tassa automobilistica sul possesso del veicolo;

	- mentre va versata la tassa di circolazione, dovuta in misura fissa (salvo eventuale esenzione prevista dalla Regione o dalla Provincia autonoma). Versamento del bollo auto Il bollo auto va versato ogni anno: ciascuna Regione o Provincia autonoma può stabilire specifici termini per il versamento della tassa automobilistica. Di norma, salvo diverse previsioni della Regione o della Provincia autonoma: - per il veicolo nuovo il primo bollo auto va versato entro la fine del mese di immatricolazione (o entro la fine del mese successivo, se il veicolo è stato immatricolato negli ultimi 10 giorni del mese); - per gli anni successivi, il termine di pagamento della tassa automobilistica è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza. La tassa automobilistica va versata mediante il sistema di pagamenti elettronici "pagoPA". In caso di omesso o parziale versamento della tassa automobilistica nei termini prescritti, si applicano le disposizioni dell'art. 13 del DLgs. 471/97 e, a decorrere dall'1.1.2027, quelle dell'art. 38 del DLgs. 173/2024 (Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali). È possibile fruire delle riduzioni delle sanzioni perfezionando il ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97.
11.4	BENEFICIARI DELL'ESENZIONE DAL BOLLO PER IL 2027 Con riguardo all'agevolazione introdotta dall'art. 2 del DL 162/2026, possono fruire dell'esenzione dal bollo auto per il 2027 tutte le persone fisiche, a prescindere: - da requisiti relativi al reddito o all'ISEE; - dal titolo di possesso del veicolo agevolato.
11.5	AMBITO APPLICATIVO DELL'ESENZIONE Beneficiano dell'esenzione ex art. 2 del DL 162/2026, purché regolarmente assicurati: - le autovetture con alimentazione a benzina o gasolio (anche in combinazione con altra fonte di propulsione, come quelle ad alimentazione ibrida), di potenza fino a 80 KW; - i motocicli e i ciclomotori con alimentazione a benzina (anche in combinazione con altra fonte di propulsione), senza limiti di potenza (purché il contribuente non possieda alcuna autovettura agevolabile). Ciascun contribuente può applicare l'agevolazione a un solo veicolo. Se risulta soggetto passivo per più veicoli potenzialmente agevolabili, l'individuazione del veicolo esente è vincolata agli specifici criteri dettati dall'art. 2 del DL 162/2026, di seguito illustrati. Applicazione dell'esenzione per motocicli e ciclomotori L'esenzione prevista dall'art. 2 del DL 162/2026 spetta anche alle persone fisiche che, nell'anno 2027, risultano soggetti passivi della tassa automobilistica o della tassa di circolazione relative a uno o più motocicli o ciclomotori (senza limiti di potenza), ma soltanto se il contribuente non possiede alcuna autovettura agevolabile. Quindi, se la persona fisica nel 2027 risulta soggetto passivo, oltre che per la moto, anche: - per un'auto agevolabile (ossia di potenza fino a 80 KW), allora l'esenzione dal bollo si applica solo per quest'ultima, mentre resta dovuta la tassa automobilistica per la moto;

- per un'auto di potenza superiore a 80 KW (e pertanto non agevolabile), allora l'esenzione riguarda solo la moto. Possesso di più autovetture agevolabili Qualora la persona fisica nel 2027 risulti soggetto passivo per più di una autovettura agevolabile (ossia con potenza non superiore a 80 KW), l'esenzione dal bollo auto compete: - solo a quella dotata di minore potenza (espressa in KW); - se le autovetture agevolabili hanno pari potenza, solo a quella per cui sarebbe dovuta la tassa automobilistica di importo minore. Possesso di più motocicli Se la persona fisica risulta nel 2027 soggetto passivo per più motocicli, per individuare quello esente occorre procedere analogamente a quanto illustrato per le autovetture. Pertanto, se il soggetto passivo possiede più motocicli, l'esenzione dal bollo auto compete: - solo per quello di minore potenza (espressa in KW); - se i motocicli hanno pari potenza, solo a quello per cui sarebbe dovuta la tassa automobilistica di minore importo. Possesso di più ciclomotori Qualora il soggetto passivo possieda più ciclomotori agevolabili, l'esenzione dal bollo auto spetta solo per quello che presenta la data di prima immatricolazione più remota.
--

Esenzione dal bollo auto nel 2027	
Veicoli per cui la persona fisica è soggetto passivo	Veicolo esente
Un'autovettura agevolabile (con potenza fino a 80 KW) e un motociclo/ciclomotore	Autovettura agevolabile
Un'autovettura non agevolabile (con potenza superiore a 80 KW) e un motociclo/ciclomotore	Motociclo/ciclomotore
Un'autovettura agevolabile (con potenza fino a 80 KW) ed un'autovettura non agevolabile (con potenza superiore a 80 KW)	Autovettura agevolabile
Più autovetture agevolabili (di potenza diversa)	Autovettura con potenza minore (in KW)
Più autovetture agevolabili (di potenza uguale)	Autovettura per cui sarebbe dovuto il bollo di importo inferiore
Più motocicli (di potenza diversa)	Motociclo con potenza minore (in KW)
Più motocicli (di potenza uguale)	Motociclo per cui sarebbe dovuto il bollo di importo inferiore
Più ciclomotori	Ciclomotore con la data di prima immatricolazione più remota
11.6	PERIODO DI APPLICAZIONE DELL'ESENZIONE L'esenzione dal bollo auto ex art. 2 del DL 162/2026 è limitata ai versamenti della tassa automobilistica il cui termine ordinario di pagamento cade nel periodo compreso tra l'1.1.2027 e il 31.12.2027.

11.7	DIFFERIMENTO CONTRIBUTO DI SPEDIZIONE PER I MINI-PACCHI EXTRA-UE L'art. 4 co. 1 del DL 162/2026, modificando l'art. 5 co. 1 del DL 38/2026, rinvia all'1.12.2026 rispetto alla data prevista dell'1.10.2026, l'entrata in vigore del contributo di 2,00 euro previsto per i pacchi di modico valore (valore dichiarato non superiore a 150,00 euro) di provenienza extra-UE. A tal fine, le risorse stanziare ammontano a 40,8 milioni di euro per l'anno 2026.
-------------	--

Lo Studio è a disposizione per ogni ulteriore delucidazione ed approfondimento.

Con i migliori saluti.

Studio Duodo & Pivato

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
10.10.2026	Modifica acconti da 730/2026	Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2026 possono comunicare al sostituto d'imposta che effettua i conguagli: • di non effettuare la trattenuta del secondo o unico acconto dovuto a novembre a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni; • oppure di effettuarla in misura inferiore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730/2026.
15.10.2026	Trasmissione dati acquisti dall'estero	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di settembre 2026 o ad operazioni effettuate nel mese di settembre 2026. La comunicazione non riguarda: • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
16.10.2026	Versamento rate imposte e contributi	I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026, con applicazione dei previsti interessi: • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2026; • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2026, il 30.7.2026 o il 31.7.2026; • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2026 o il 31.8.2026 (in quanto il 30.8.2026 cadeva di domenica).
16.10.2026	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: • le ritenute alla fonte operate nel mese di settembre 2026; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di settembre 2026 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		termine in esame, se l'ammontare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2026 non supera 100,00 euro.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2026 non è di almeno 500,00 euro.
16.10.2026	Versamento ritenute sui dividendi	I sostituti d'imposta devono versare le ritenute alla fonte: - operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre luglio-settembre 2026; - corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre luglio-settembre 2026.
16.10.2026	Versamento rata saldo IVA 2025	I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2025 (modello IVA 2026): - l'ottava rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2026; - la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2026; - la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2026 o il 30.7.2026; - la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2026.
16.10.2026	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: - liquidare l'IVA relativa al mese di settembre 2026; - versare l'IVA a debito. I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Se l'importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2026, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
19.10.2026	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026	della prestazione di servizi. I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026, relative ai modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 20.7.2026 (per effetto della proroga di cui all'art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026), possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,39%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: • va effettuato entro il 31.10.2027; • comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.
26.10.2026	Presentazione modelli 730/2026 integrativi	I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2026 integrativo: • per operare correzioni che comportano un minor debito o un maggior credito del contribuente rispetto alla dichiarazione originaria, ovvero per correggere errori "formali"; • ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche se il modello 730/2026 originario è stato presentato al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale diretta oppure trasmesso direttamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate dal contribuente.
		Ai modelli 730/2026 integrativi presentati al CAF o professionista va allegata la relativa documentazione. Tuttavia, il modello 730/2026 integrativo può essere presentato direttamente dal contribuente qualora si debba modificare esclusivamente i dati del sostituto d'imposta oppure indicare l'assenza del sostituto d'imposta con gli effetti previsti per i contribuenti senza sostituto.
27.10.2026	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: • relativi al mese di settembre 2026, in via obbligatoria o facoltativa; • ovvero al trimestre luglio-settembre 2026, in via obbligatoria o facoltativa. I soggetti che, nel mese di settembre 2026, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: • i modelli relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2026, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		• mediante trasmissione telematica. Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022. La determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 3.2.2026 n. 84415 ha invece innalzato la soglia per la presentazione dei modelli relativi agli acquisti intracomunitari di beni, a partire dagli elenchi relativi al 2026.
28.10.2026	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026	I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026, relative ai modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 30.7.2026, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,39%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: • va effettuato entro il 31.10.2027; • comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali. Se entro il 30.7.2026 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato: • con riferimento alla scadenza "ordinaria" del 30.6.2026 per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%; • entro il 31.10.2027; • con la sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.
29.10.2026	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026	I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026, relative ai modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 31.7.2026, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,39%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: • va effettuato entro il 31.10.2027; • comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.
2.11.2026	Trasmissione telematica Certificazioni Uniche	I sostituti d'imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, qualora non ancora effettuate, le "Certificazioni Uniche 2026", relative al 2025, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (cioè redditi non dichiarabili con il modello REDDITI PF 2026, ad esempio quelle relative a soggetti diversi dalle persone fisiche con riferimento alle provvigioni o ai

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto). La trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2026 deve avvenire: • utilizzando il modello "ordinario"; • nel rispetto delle previste specifiche tecniche.
2.11.2026	Presentazione modelli 770/2026	I sostituti d'imposta devono presentare all'Agenzia delle Entrate: • il modello 770/2026;
		• in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.
2.11.2026	Regolarizzazione modelli 770/2025	I sostituti d'imposta possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, con riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo: • l'infedele presentazione dei modelli 770/2025, relativi al 2024; • le violazioni di omessa effettuazione delle ritenute, commesse nel 2025; • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di ritenute del 2025. Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse: • nell'anno 2024, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. La regolarizzazione si perfeziona mediante: • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
2.11.2026	Trasmissione telematica delle dichiarazioni	Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono presentare in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati: • il modello REDDITI 2026; • il modello IRAP 2026 (se soggetti passivi IRAP).
2.11.2026	Trasmissione telematica di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2026	Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2026 devono presentare in via telematica: • alcuni quadri del modello REDDITI PF 2026 (RM, RS e RU), unitamente al relativo frontespizio, per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2026; il quadro AC del modello REDDITI PF 2026 deve essere presentato se non è già stato compilato il quadro K del modello 730/2026;

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.
2.11.2026	Spedizione modello REDDITI PF 2026 dall'estero	Le persone fisiche non residenti, non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in alternativa alla trasmissione telematica, possono presentare il modello REDDITI PF 2026: - in forma cartacea; - mediante spedizione tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
2.11.2026	Trasmissione telematica quadro VO	I contribuenti che hanno effettuato opzioni o revoche ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA, devono presentare il quadro VO: - in allegato alla dichiarazione dei redditi; - mediante trasmissione telematica diretta o avvalendosi degli intermediari abilitati.
2.11.2026	Trasmissione telematica modello CNM	La società o ente consolidante, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, deve presentare in via telematica il modello CNM 2026: - direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati; - in forma "autonoma" rispetto al modello REDDITI SC 2026.
2.11.2026	Opzione per il consolidato fiscale	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione triennale o quinquennale per la tassazione di gruppo (consolidato nazionale o mondiale), o la sua revoca: - a decorrere dall'anno 2026; - nell'ambito del modello REDDITI 2026. Per i soggetti "non solari", l'opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla. Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l'esercizio dell'opzione trasmettendo in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'apposito modello. La revoca dell'opzione è possibile decorso: - ciascun triennio di validità, per il consolidato nazionale; - il primo quinquennio di validità o ciascun triennio successivo, per il consolidato mondiale.
2.11.2026	Opzione per la trasparenza fiscale	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, o la sua revoca: - a decorrere dall'anno 2026; - nell'ambito del modello REDDITI 2026.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla. Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello. La revoca è possibile decorso ciascun triennio di validità dell’opzione.
2.11.2026	Opzione per la determinazione dell’IRAP in base al bilancio	Le società di persone commerciali, in contabilità ordinaria, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione triennale per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capitali e degli enti commerciali (risultanze del bilancio d’esercizio), o la sua revoca: • a decorrere dall’anno 2026; • nell’ambito del modello IRAP 2026. I soggetti che hanno iniziato l’attività o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello. La revoca è possibile decorso ciascun triennio di validità dell’opzione.
2.11.2026	Regolarizzazione modelli REDDITI 2025, IRAP 2025 e CNM 2025	Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che presentano i modelli REDDITI 2026, IRAP 2026 e CNM 2026 in via telematica entro il 2.11.2026, possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo: • l’infedele presentazione delle dichiarazioni REDDITI 2025, IRAP 2025 e CNM 2025, relative al 2024; • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2025. Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse: • nell’anno 2024, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. La regolarizzazione si perfeziona mediante: • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
2.11.2026	Registro beni ammortizzabili	I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono effettuare la compilazione del registro dei beni ammortizzabili.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
2.11.2026	Annotazioni contribuenti in contabilità semplificata	I contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono annotare nel registro acquisti ai fini IVA: - le scritture di chiusura (ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere, plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite di beni strumentali, oneri di utilità sociale, ammortamenti, accantonamenti di quiescenza e previdenza, ecc.); - il valore delle rimanenze, raggruppate in categorie omogenee per natura e per valore.
2.11.2026	Remissione "in bonis"	I contribuenti, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, possono regolarizzare le omesse comunicazioni o gli altri adempimenti di natura formale, necessari per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali, ferme restando le previste esclusioni: - in presenza dei requisiti sostanziali richiesti; - con il versamento della sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE.
2.11.2026	Presentazione modelli TR	I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello TR: - relativo al trimestre luglio-settembre 2026; - utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate. Il credito IVA trimestrale può essere: - chiesto a rimborso; - oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24. Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA o per l'adesione al concordato preventivo biennale). La presentazione del modello deve avvenire: - in via telematica; - direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
2.11.2026	Dichiarazione e versamento IVA regime "OSS"	I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "OSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre luglio-settembre 2026 riguardante: le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA, in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello del prestatore;

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		- le vendite a distanza intracomunitarie di beni soggette ad imposta nello Stato membro di arrivo; - talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti. La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l'operazione.
2.11.2026	Dichiarazione e versamento IVA regime "IOSS"	I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di settembre 2026 riguardante le vendite a distanza di beni importati: - non soggetti ad accisa; - spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; - destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea. La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
2.11.2026	Registrazione contratti di locazione	Le parti contraenti devono provvedere: - alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di ottobre 2026 e al pagamento della relativa imposta di registro; - al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di ottobre 2026. Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.